



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

Ufficio riconoscimento ai fini sportivi
Vigilanza e Registri sportivi

Provvedimento n. 28

del 14-10-2024

Oggetto: Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche –
“A.S.D. TEAM BOXE ROMA XI”, CF 96381450582 – revoca iscrizione
“ASD C.TEAM BOXE ROMA XI”, CF 97783470582 – aggiornamento dati

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** il “Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche” di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;
- VISTA** la Delibera di Consiglio Nazionale n. 1720 del 15 settembre 2022 con la quale, nell’ambito dell’ordinamento sportivo nazionale facente capo al CONI, è stata effettuata una ricognizione di principi, effetti e finalità derivanti dall’iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI con le modalità previste dal suddetto Regolamento di Funzionamento in vigore;
- VISTO** l’art. 3 rubricato “Requisiti per l’iscrizione”, comma 1) del Regolamento per cui *“L’iscrizione al Registro è riservata alle Associazioni/Società costituite ai sensi dell’art. 90 della Legge 289/2002 e succ. modif. che, oltre a quanto dettagliatamente indicato dalla norma, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:*
- a) abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione Europea e abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulti accessibile ed idonea alla vita associativa;*
 - b) abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo.*

c) non siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello. Al solo fine esemplificativo e non esaustivo sono associazioni/società di secondo livello: 1) quelle che svolgono attività di affiliazione o aggregazione in proprio o per conto dell'Organismo sportivo di appartenenza; 2) quelle che organizzano attività sportiva, didattica e/o eventi formativi in proprio o per conto dell'Organismo di appartenenza, ad eccezione dei casi di affidamento operativo temporaneo per singoli eventi la cui titolarità appartenga all'Organismo medesimo; 3) quelle che esercitino attività amministrativo-contabile, attività correlata alla giustizia sportiva o altra attività di puro servizio dell'Organismo sportivo di affiliazione; d) a nessun titolo costituiscano un'articolazione territoriale dell'Organismo sportivo di appartenenza, ad eccezione dell'Ente di Promozione Sportiva CUSI; e) svolgano comprovata attività sportiva e didattica nell'ambito istituzionale dell'Organismo sportivo di appartenenza; f) abbiano adottato uno Statuto conforme alla normativa in materia. Il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell'Organismo sportivo di affiliazione. Detta disposizione non trova applicazione alle Federazioni Sportive Nazionali di servizio (FMSI e FICr)."

VISTA

la nota in data 12/09/2024 con la quale la Federazione Pugilistica Italiana (FPI) ha segnalato l'errata trasmissione del rinnovo dell'affiliazione dall'anno 2014 fino all'anno sportivo in scadenza al 31/12/2024 per la "**A.S.D. TEAM BOXE ROMA XI**", CF **96381450582** già cessata in data 30/12/2013 come da certificazione trasmessa con successiva nota del 07/10/2024, precisando che tali rinnovi sono stati trasmessi con l'erroneo convincimento di iscrivere al Registro ed aggiornare per gli anni successivi l'affiliazione della "**ASD C.TEAM BOXE ROMA XI**", CF **97783470582**;

VISTO

che con stessa nota la FPI ha specificato che l'errore è stato causato dall'associazione che nella compilazione del modulo di affiliazione ha continuato ad indicare erroneamente il CF **96381450582** anziché il CF **097783470582** chiedendo pertanto la cancellazione dei rinnovi dell'affiliazione trasmessi per la **A.S.D. TEAM BOXE ROMA XI**", CF **96381450582** dal 2014 al 2024 e la regolarizzazione della posizione della "**ASD C.TEAM BOXE ROMA XI**", CF **97783470582**;

VISTA

l'iscrizione in data **02/04/2008** della **A.S.D. TEAM BOXE ROMA XI**", CF **96381450582**, quale affiliata FPI con codice affiliazione 1605 valida sino al 31/12/2008 e rinnovata per gli anni sportivi successivi fino a quello in scadenza al 31/12/2024;

VISTA

l'iscrizione in data **21/01/2015** della "**ASD C.TEAM BOXE ROMA XI**", CF **97783470582**, quale affiliata all'Ente di Promozione Sportiva ASC con codice affiliazione 28841 e validità sino al 31/12/2024, supportata per l'anno sportivo 2024 (scadenza 31/12/2024) dall'affiliazione alla FPI con codice 1605;

RITENUTO

di accogliere la richiesta della FPI per il riconoscimento delle affiliazioni e di tutti i dati ad esse connessi dall'anno sportivo 2014 fino a quello in scadenza al 31/12/2024 alla affiliata "**ASD C.TEAM BOXE ROMA XI**", CF **97783470582** e di revocare l'iscrizione effettuata dalla FPI in data **02/04/2008** per "**A.S.D. TEAM BOXE ROMA XI**", CF **96381450582**, fissando la sua validità al 31/12/2013,

DISPONE

- la revoca dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. a), del Regolamento di Funzionamento del Registro CONI della "**A.S.D. TEAM BOXE ROMA XI**", CF **96381450582**, fissando la sua validità al 31/12/2013;
- l'aggiornamento per la "**ASD C.TEAM BOXE ROMA XI**", CF **97783470582**, delle affiliazioni relative agli anni sportivi in scadenza al 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021, 31/12/2022, 31/12/2023 e 31/12/2024 desunti da quelle dichiarate dalla FPI per la "**A.S.D. TEAM BOXE ROMA XI**", CF **96381450582**;
- di comunicare tale disposizione all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.


Segretario Generale
Carlo Mornati